

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Legge regionale 19 febbraio 2019 n. 10

I Grandi Toscani.

Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana

BANDO

Personalità ed istituzioni storiche della Toscana

per la concessione di compartecipazioni finanziarie a enti locali e istituzioni sociali private per la realizzazione di iniziative nel corso del 2018 o 2019, riferite a personalità illustri o istituzioni storiche correlate alla vicenda e alla cultura della Toscana.

Premesso che:

- con la l.r. 10/2019 *I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana* la Regione Toscana, riconoscendo che alla caratterizzazione storica e culturale del territorio regionale hanno concorso e tutt'oggi concorrono le personalità illustri e le istituzioni storiche attorno alle quali è ruotata tanta parte del sapere e della vita civile e sociale della Toscana, ha stabilito di destinare una contribuzione economica in occasione delle innumerevoli ricorrenze degli anni **2018** e **2019** legate a figure di Grandi Toscani o a istituzioni storiche della Toscana;
- oltre a celebrare le ricorrenze richiamate agli articoli 2, 3 e 4 della sopracitata legge regionale, il Consiglio regionale intende contribuire al finanziamento delle diverse iniziative celebrative di ulteriori ricorrenze che ricadano negli anni 2018 e 2019 riferite a personalità illustri o istituzioni storiche correlate alla vicenda e alla cultura della Toscana;
- la l.r. 10/2019 all'art. 6 dispone che l'individuazione dei programmi celebrativi è effettuata a seguito di pubblicazione di apposito avviso, rivolto ad amministrazioni pubbliche o istituzioni senza fini di lucro;
- nella seduta del 22 ottobre 2019 l'Ufficio di Presidenza, con Deliberazione n. 102 ha approvato il documento relativo alle linee di indirizzo per la celebrazione di tali ricorrenze riferite a personalità illustri o istituzioni storiche correlate alla vicenda e alla cultura della Toscana, destinando la somma di **euro 105.000,00 al finanziamento di un bando**, come di seguito indicato:

- **euro 55.000,00** quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da amministrazioni locali;
- **euro 50.000,00** quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da istituzioni sociali private;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 102 del 22 ottobre 2019, si rende noto quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale con il presente Bando intende sostenere, attraverso compartecipazioni economiche concesse ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, della l.r. 4/2009 iniziative culturali, realizzate nell'ambito delle celebrazioni di ricorrenze riferite a personalità illustri o istituzioni storiche correlate alla vicenda e alla cultura della Toscana, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2019, da Enti locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Fondazioni senza scopo di lucro, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni senza scopo di lucro, costituite entro il 31/12/2018, con sede legale e operativa in Toscana.
2. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 1. devono essere pertinenti con la celebrazione oggetto del presente bando e possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed eventi a carattere storico, scientifico e divulgativo quali, ad esempio: aperture straordinarie, convegni, laboratori didattici, manifestazioni, mostre, presentazioni di libri, prodotti editoriali e multimediali, spettacoli, visite guidate, tutti strettamente connessi con la celebrazione oggetto del presente Bando.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente Bando, gli Enti locali, i Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, le Onlus, le Fondazioni senza scopo di lucro, le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e le Associazioni senza scopo di lucro, costituite entro il 31/12/2018, con sede legale e operativa in Toscana.
2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel territorio della regione Toscana, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2019. Anche nel caso in cui l'iniziativa oggetto della domanda di compartecipazione abbia come oggetto la realizzazione di pubblicazioni (libri o cataloghi)

o di prodotti multimediali, il termine di scadenza è fissato inderogabilmente al **31 dicembre 2019**.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad un unico progetto.
4. Lo stesso progetto può essere realizzato da più soggetti, tra quelli indicati al comma 1, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato il soggetto capofila, che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile dell'iniziativa proposta. Il soggetto capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione, riceve dal Consiglio regionale l'erogazione della compartecipazione concessa e presenta il rendiconto dell'iniziativa, come indicato all'art. 9.

Art. 3 - Modalità di compilazione della domanda di concessione

1. I soggetti di cui all'art. 2 comma 1, che intendono partecipare al presente Bando, devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/personalitaon> (www.consiglio.regione.toscana.it, sezione "Avvisi, bandi e gare").
2. Il modulo da compilare *online* ai fini della richiesta di compartecipazione è denominato "Domanda di concessione di una compartecipazione finanziaria per la realizzazione di un'iniziativa". Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni pubblicate all'inizio della procedura telematica.
3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della domanda in formato pdf, che dovrà essere stampata e inviata nelle modalità di cui al successivo art. 4. La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi dell'art. 4, non costituisce titolo di partecipazione al bando.
4. La domanda si compone della seguente documentazione obbligatoria:
 - a) domanda di partecipazione completa dei dati del soggetto richiedente;
 - b) preventivo di spesa per iniziative che devono ancora svolgersi;
 - c) nel caso di iniziative già svolte:

- per istituzioni sociali private: rendiconto di spesa (redatto secondo il modello reperibile nella procedura telematica) corredato da copia fotostatica dei giustificativi di spesa quietanzati;
- per enti locali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette: rendiconto di spesa (redatto secondo il modello reperibile nella procedura telematica) corredato degli estremi dei mandati di pagamento o atti di liquidazione;

- d) solo per: consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Fondazioni senza scopo di lucro, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2018, che partecipano per la prima volta a un bando del Consiglio regionale della Toscana: copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente del soggetto richiedente, redatto nelle forme previste dalla legge, oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto;
- e) solo per domande sottoscritte mediante firma autografa (in originale, per consegna a mano o invio a mezzo raccomandata A/R e scannerizzata per invio tramite modalità telematiche): copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante - sottoscrittore;
- f) copia della convenzione o accordo di collaborazione, nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dall'ente/soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2, comma 4). In alternativa, la domanda può essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila.

6. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere firmata dal legale rappresentante, o dal dirigente competente per gli enti locali, in uno dei seguenti modi:

- per invio tramite raccomandata o consegna a mano: firma autografa, obbligatoriamente corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- per invio tramite procedure informatiche: la documentazione dovrà essere inviata in formato pdf e dovrà essere firmata con firma digitale. Potrà non essere firmata digitalmente se sottoscritta con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, successivamente scansionata e accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.¹

¹ Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4 - Termini e modalità di trasmissione della domanda di concessione

1. La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell'inserimento di tutti i dati in modalità telematica, come stabilito all'art. 3 del presente bando, completa della documentazione obbligatoria, **dovrà essere inviata** al Consiglio regionale, **pena la non ammissibilità, entro e non oltre martedì 12 novembre 2019**, in una delle seguenti modalità:
 - a) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;
 - b) tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti al sistema;
 - c) tramite il servizio web ap@ci all'indirizzo del Consiglio regionale <https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action> al quale è necessario accreditarsi con nome utente e password, indicando come ente destinatario il Consiglio regionale della Toscana e seguendo le istruzioni per l'invio della documentazione;²
 - d) a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 4 - 50129 Firenze. **Fa fede la data del timbro postale;**
 - e) consegna a mano all'Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 4, Firenze. L'Ufficio Archivio e Protocollo effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00/13.00; dal lunedì al giovedì 14.00/17.00; il venerdì 14.00/16.30.

L'invio attraverso le procedure informatiche sopra indicate dovrà avvenire in un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale.

Per le modalità di invio di cui ai punti a), b) e c) si specifica che i documenti dovranno pervenire nelle modalità indicate all'art. 3, comma 6 e riportare quale oggetto dell'invio "Domanda di partecipazione al bando per ricorrenze riferite a Personalità ed istituzioni storiche della Toscana".

Le Amministrazioni locali dovranno obbligatoriamente scegliere tra le modalità di invio di cui ai punti a) e b).

Per le modalità di invio di cui ai punti d) ed e) sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: "Domanda di partecipazione al bando per ricorrenze riferite a Personalità ed istituzioni storiche della Toscana", nonché la denominazione e l'indirizzo del soggetto richiedente.

² Apaci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma dell'avvenuta consegna e ricevere l'informazione dell'avvenuta protocollazione da parte dell'Amministrazione.

2. Le domande inviate successivamente alla data indicata al comma 1, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta o compilate in modo non conforme a quanto previsto all'art. 3 del presente bando, non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate inammissibili.
3. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili all'ente richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
4. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente bando.
5. Nel caso in cui il soggetto richiedente presenti la domanda di concessione per la stampa di un volume, ha la piena disponibilità dei contenuti dello stesso e ne assume la piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi.
6. L'ente beneficiario solleva il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi al progetto.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
 - a) il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali che lo certifichino, ai sensi di legge, come soggetto compreso tra quelli indicati all'art. 2, comma 1;
 - b) il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
 - c) la domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, conformemente a quanto previsto all'art. 3 del presente bando e firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente, secondo le modalità indicate all'art. 3, comma 6;
 - d) la domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, **deve essere inviata al Consiglio regionale entro e non oltre martedì 12 novembre 2019**, secondo le modalità ed i termini indicati agli artt. 3 e 4;
 - e) l'accesso del pubblico all'iniziativa - per la quale l'ente richiedente presenta la domanda di concessione - e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, deve essere gratuito. Quest'ultima disposizione può essere derogata solo qualora l'eventuale concorso economico richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di compartecipazione deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta che il concorso finanziario sia stato o sarà interamente devoluto per beneficenza, indicando

in modo esplicito i dati anagrafici del soggetto beneficiario. Qualora il progetto presentato preveda la realizzazione di una pubblicazione, questa deve essere distribuita gratuitamente e non potrà avere un prezzo di copertina;

- f) tutte le attività risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione, devono essere realizzate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2019;
- g) l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio della Toscana.

Art. 6 - Valutazione delle domande

1. Il Settore competente in materia di Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne verifica l'ammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Bando.
2. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati, sulla base dei punteggi di cui all'art. 7:
 - a) qualità del progetto;
 - b) comunicazione e promozione dell'iniziativa
 - c) sostenibilità finanziaria del progetto.
3. Costituisce requisito di ammissibilità la pertinenza del progetto presentato al tema oggetto della celebrazione.
4. In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore competente.

Art. 7 - Criteri di valutazione delle domande

1. Il Settore competente predispone un elenco delle proposte progettuali esaminate, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - **1° criterio: qualità del progetto** (fino ad un massimo di 75 punti) in riferimento a:
 - a) livello di pertinenza del progetto in rapporto al tema della celebrazione, con particolare riguardo alla promozione e valorizzazione della particolare personalità illustre o istituzione storica della Toscana che il progetto intende celebrare (fino ad un massimo di 50 punti);

- b) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (da 0 a 10 punti);
 - c) qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto (da 0 a 5);
 - d) coinvolgimento di pubblici diversi attraverso modalità specifiche di comunicazione e specifiche azioni progettuali (da 0 a 10 punti).
- **2° criterio: comunicazione e promozione dell'iniziativa** (fino ad un massimo di 10 punti) con particolare riguardo:
- a) all'attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web e social network;
 - b) alla distribuzione di prodotti editoriali;
- **3° criterio: sostenibilità finanziaria dell'iniziativa** (fino ad un massimo di 15 punti), con particolare riguardo:
- a) alla congruenza del piano previsionale di spesa/rendiconto in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (da 0 a 10 punti);
 - b) alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 50%, punti 2; oltre il 50%, punti 5).
2. L'elenco delle proposte progettuali esaminate e valutate dal Settore competente - con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di sopra indicati - è sottoposto all'Ufficio di Presidenza per l'approvazione.

Art. 8 - Risorse disponibili

1. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2 ammonta ad euro **105.000,00 di cui euro 55.000** per Enti locali, Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette e di **euro 50.000,00** per le istituzioni sociali private.
2. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse superare lo stanziamento di **euro 55.000,00** per le amministrazioni locali e di **euro 50.000,00** per le istituzioni sociali private, gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno essere proporzionalmente ridotti nella stessa misura percentuale in base alla

richiesta, al budget disponibile e al numero delle domande validamente presentate e considerate ricevibili per ciascuna categoria dei soggetti beneficiari sopra richiamati.

Art. 9 - Erogazione del contributo e modalità di rendicontazione

1. L'importo dei singoli contributi non potrà superare il 70% delle spese sostenute, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa, o dal rendiconto delle spese effettuate nel caso di iniziative già svolte, e comunque non potrà superare l'importo di **euro 5.000,00** sia per le istituzioni sociali private che per le amministrazioni locali. Tale limite potrà essere superato solo nel caso in cui il totale delle compartecipazioni richieste risultasse inferiore al totale dello stanziamento disponibile. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse essere superiore o inferiore allo stanziamento previsto per il bando in oggetto, gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno essere aumentati o ridotti nella stessa misura percentuale.
2. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione, l'importo, fermo restando il 70% delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di **6.000,00 euro**.
3. L'erogazione del contributo avviene attraverso bonifico sul conto corrente bancario indicato dagli enti richiedenti nella modulistica, in un'unica soluzione, per l'intero ammontare dell'importo concesso, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi a contributo e comunque entro il 31 dicembre 2019.
4. Nel caso di iniziative già svolte, i soggetti richiedenti dovranno presentare un rendiconto delle spese sostenute in sede di domanda, seguendo il modello disponibile accedendo alla procedura online.
5. Nel caso di iniziative il cui svolgimento non è ancora avvenuto, il rendiconto delle spese effettivamente sostenute dovrà essere presentato successivamente, a conclusione di tutte le manifestazioni connesse allo svolgimento dell'iniziativa, ma comunque entro e non oltre la data del 31 gennaio 2020.
6. Il rendiconto dovrà risultare coerente con le attività connesse allo svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere redatto secondo il modello allegato al presente bando e dovrà essere corredato:
 - per le istituzioni sociali private: da copia fotostatica di tutti i giustificativi di spesa quietanzati;

- per enti locali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette: dagli estremi dei mandati di pagamento o atti di liquidazione;
7. Nel caso in cui il ricavato dell'iniziativa sia stato devoluto in beneficenza, secondo quanto dichiarato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), il rendiconto deve essere corredato anche dalla documentazione contabile probatoria dell'avvenuto versamento al soggetto beneficiario dichiarato.
 8. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto capofila ai sensi dell'art. 2, comma 4.
 9. Nel caso in cui la compartecipazione finanziaria sia stata concessa per la stampa di un volume, l'ente beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell'opera al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, via Cavour n. 4 - 50129 Firenze.
 10. La documentazione di cui al precedente comma 5. dovrà pervenire nelle modalità indicate all'art. 4, comma 1.

Art. 10 Modalità di utilizzo del logo

1. Per le iniziative non ancora svolte al momento della presentazione della domanda, il Settore competente trasmette il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo. Il materiale informativo, pubblicitario e di comunicazione dell'iniziativa/progetto per la/il quale è stata concessa la compartecipazione deve riportare la dicitura *"con il contributo del Consiglio regionale"* e il logo del Consiglio.
2. Il logo del Consiglio regionale può essere utilizzato solo nell'ambito del progetto per il quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.

Art. 11 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l'oggetto della compartecipazione e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dall'ente richiedente o dai soggetti

pubblici e privati contitolari del progetto, in caso di presentazione dell'iniziativa o progetto in forma associata.

2. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
 - direttamente intestate all'ente beneficiario: non sono ammessi scontrini fiscali;
 - risultanti effettivamente sostenute e documentate ai sensi della normativa vigente;
 - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture. L'affitto dei locali deve riferirsi a contratti posti in essere appositamente per l'evento e non a contratti o a convenzioni preesistenti alla data di presentazione della domanda;
 - allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
 - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
 - premi e riconoscimenti;
 - compensi per relatori, conferenzieri e artisti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa, e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio;

3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - acquisto di beni mobili registrati;
 - acquisto di beni durevoli;
 - acquisto addobbi e allestimenti floreali;
 - compensi a dirigenti e dipendenti;
 - mere liberalità di qualunque genere;
 - contributi erogati da istituzioni sociali private ad altre istituzioni sociali private.

Art. 12 - Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

1. La compartecipazione finanziaria è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale della stessa.

2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa devono essere indicati nel rendiconto di cui all'art. 9 riportando l'importo e la denominazione del soggetto.

Art. 13 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa

1. Il Settore competente provvederà alla revoca della compartecipazione finanziaria concessa in caso di mancata presentazione entro la data del **31 gennaio 2020** del rendiconto delle spese sostenute, redatto secondo le modalità indicate all'art. 9 ed utilizzando il modello di cui all'allegato 1).
2. Il Settore competente procede d'ufficio alla rideterminazione della compartecipazione finanziaria concessa ed alla conseguenziale revoca parziale del contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) nell'ipotesi in cui la spesa complessiva, effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto e documentata dai relativi giustificativi, non rispetti la percentuale massima di compartecipazione concedibile dal Consiglio regionale, di cui all'art. 9, comma 1;
 - b) nei casi in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti sia superiore al costo dell'iniziativa;
 - c) nei casi in cui risultassero spese non pertinenti.

Art. 14 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato, ferme restando le sanzioni penali previste.

Art. 15 - Pubblicità e comunicazioni

1. Il Bando e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione *Avvisi, bandi e gare* e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore *Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia* contattando:
 - Anna Giulia Fazzini 055/23.87.778 ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it
 - Daniele Graziani 055/23.87.635 d.graziani@consiglio.regione.toscana.it
 - Cinzia Sestini: 055/23.87.285 - c.sestini@consiglio.regione.toscana.it

2. L'elenco delle compartecipazioni finanziarie concesse dall'Ufficio di presidenza viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale e a tutti i soggetti ne è data comunicazione a mezzo di posta elettronica.

Art. 16 -Trattamento dei dati personali

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente Bando, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal Bando. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini della redazione del programma regionale degli eventi.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (*Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP*) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535>)

Art. 17 - Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP.*
2. Il Settore competente, ai fini del presente Bando, è il *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP.* Dirigente: dott.ssa Chiaretta Silla.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP,* dott.ssa Chiaretta Silla. Tel: 055/238.70.06 - e-mail: c.silla@consiglio.regione.toscana.it.